TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 24

Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Versione in vigore dal 25 dicembre 2021, non più in vigore dal 1 gennaio 2023 · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	III — Attività
Capo	IV — Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-24-durata-e-limiti-delle-concessioni-e-autorizzazioni-radiofoniche-su/versione/30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it